

Articolo 1, commi 119-121
***(Esonero contributivo per assunzione di lavoratori
provenienti da imprese in crisi)***

I **commi 119-121** estendono l'**esonero contributivo** riconosciuto dalla normativa vigente **per le assunzioni a tempo indeterminato** effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica, in luogo del limite di 36 anni posto in via generale dalla normativa vigente. Si **istituisce**, inoltre, per l'anno **2022, un Fondo per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale**, connessa alla crisi epidemiologica, con dotazione pari a 700 milioni di euro. Infine, secondo una modifica introdotta al Senato, si riconosce, **in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**, relativi ai rapporti di lavoro dipendente, **un esonero** sulla quota dei **contributi previdenziali** per l'invalidità e la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

Il suddetto esonero contributivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato di **lavoratori provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale** presso la struttura per la crisi d'impresa istituita dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 1, co. 852, della L. 296/2006 (**comma 119, primo periodo**).

Si ricorda in proposito che il richiamato art. 1, co. 852, della L. 296/2006, ha previsto l'istituzione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un'apposita struttura, con forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, finalizzata a contrastare il declino dell'apparato produttivo, anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. a), del D. Lgs. 270/1999, che versino in crisi economico-finanziaria. Si tratta delle imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento, che abbiano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione salariale, non inferiore a duecento da almeno un anno. l'articolazione, la composizione e l'organizzazione di tale struttura sono disciplinate dal DM del 18 dicembre 2007.

L'**esonero contributivo** esteso dalla norma in commento ai suddetti soggetti è quello **riconosciuto** in favore della generalità dei datori di lavoro privati dall'art. 1, co. 10, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), **per le assunzioni a tempo indeterminato**, nonché per le trasformazioni dei

contratti a tempo determinato in indeterminato, di soggetti che non hanno compiuto 36 anni di età alla data della prima assunzione incentivata (mentre la norma vigente a regime richiede che non abbia compiuto 30 anni). A differenza di quanto previsto dal citato comma 10, l'esonero in questione viene esteso alle assunzioni di tutti i lavoratori provenienti da imprese in crisi, **a prescindere dalla loro età anagrafica.**

Alla luce del richiamo operato dalla norma in esame al suddetto art. 1, co. 10, della L. 178/2020, sembrerebbe opportuno specificare se anche l'estensione dell'esonero contributivo posto dalla norma in commento operi altresì nei casi di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

L'esonero in questione, **pari al 100 per cento** dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), è riconosciuto nel limite massimo di **6.000 euro annui**, per un periodo massimo di **trentasei mesi** (elevati a 48 per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) ed è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, intervenuta con la **decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021** per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato eseguite entro il 31 dicembre 2021 (termine finale di operatività del *Temporary Framework*)

Il beneficio contributivo in esame è **riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2025 (comma 119, secondo periodo).**

L'INPS effettua il **monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma** e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio (**comma 119, terzo periodo**).

In base alla Relazione tecnica, gli effetti finanziari complessivi risultano pertanto i seguenti:

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	minori entrate contributive al lordo degli effetti	effetti fiscali indotti	Effetto complessivo
2022	-2,5	0,0	-2,5
2023	-5,0	0,9	-4,1

2024	-5,0	1,4	-3,6
2025	-2,5	1,0	-1,5
2026	0,0	0,2	0,2
2027	0,0	-0,4	-0,4

È istituito un Fondo con una dotazione di 700 milioni euro per l'anno 2022, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologica da Covid-19, mediante interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente. Esso è disciplinato con successivo provvedimento normativo nel limite del predetto importo, che costituisce limite massimo di spesa (comma 120).

Il comma 121, introdotto al Senato, riconosce, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relativi ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari a 0,8 per cento. La norma subordina tale esonero – non riconosciuto ai rapporti di lavoro domestico – alla condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

In considerazione dell'eccezionalità di tale misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La Relazione tecnica allegata al provvedimento quantifica gli effetti finanziari della misura, alla luce delle basi tecniche sotto riportate.

Effetti finanziari	(valori in mln di euro)								
	SNF			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Minori entrate contributive				-1.769,9	-346,1		-2.080,0	-36,0	
Maggiore spesa	1.769,9	346,1							
Effetto fiscale indotto	512,8	93,2		512,8	93,2		606,0	0,0	
Effetto sul saldo complessivo	-1.257,1	-252,9	0,0	-1.257,1	-252,9	0,0	-1.474,0	-36,0	0,0

Lavoratori Dipendenti del settore privato non agricolo (Anno 2019)			
Classe di importo della retribuzione mensile	Frequenza	Retribuzioni nell'anno (in euro)	Retribuzione media mensile
Fino a 416,99	8.016.581	1.788.303.684	223
417 - 832,99	14.819.440	9.708.874.102	655
833 - 1.249,99	18.775.050	19.484.489.814	1.038
1.250 - 1.666,99	27.709.777	40.738.779.910	1.470
1.667 - 2.082,99	30.814.099	57.493.967.354	1.866
2.083 - 2.499,99	18.234.849	41.421.253.215	2.272
2.500 - 2.916,99	11.009.818	29.630.415.525	2.691
2.917 - 3.332,99	7.510.455	23.390.598.761	3.114
3.333 - 3.749,99	5.797.643	20.472.697.831	3.531
3.750 - 3.947,99	2.206.142	8.485.113.472	3.846
3.948 - 4.166,99	2.043.055	8.283.782.490	4.055
4.167 - 4.582,99	2.932.002	12.789.661.512	4.362
4.583 - 4.999,99	2.125.994	10.161.795.865	4.780
5.000 - 5.832,99	2.750.008	14.778.949.221	5.374
5.833 - 6.666,99	1.625.654	10.108.898.915	6.218
6.667 - 7.499,99	1.025.021	7.230.963.839	7.054
7.500 - 8.332,99	679.424	5.359.857.449	7.889
8.333 e oltre	2.082.784	30.235.904.700	14.517
Totale	160.157.796	351.564.307.659	2.195

Lavoratori Dipendenti del settore pubblico (Anno 2019)			
Classe di importo della retribuzione mensile	Frequenza	Retribuzioni nell'anno	Retribuzione media mensile
		(in euro)	
Fino a 416,99	216.183	49.114.113	227
417 - 832,99	386.363	254.893.096	660
833 - 1.249,99	1.063.650	1.132.522.272	1.065
1.250 - 1.666,99	2.732.209	4.090.901.010	1.497
1.667 - 2.082,99	8.576.034	16.369.618.147	1.909
2.083 - 2.499,99	7.509.906	17.274.805.748	2.300
2.500 - 2.916,99	5.866.403	15.806.985.220	2.694
2.917 - 3.332,99	3.728.071	11.565.417.489	3.102
3.333 - 3.749,99	2.416.975	8.525.301.730	3.527
3.750 - 3.947,99	841.896	3.240.409.776	3.849
3.948 - 4.166,99	720.608	2.912.149.732	4.041
4.167 - 4.582,99	1.176.584	5.127.409.368	4.358
4.583 - 4.999,99	910.907	4.347.161.244	4.772
5.000 - 5.832,99	1.225.676	6.628.110.953	5.408
5.833 - 6.666,99	912.927	5.683.745.206	6.226
6.667 - 7.499,99	512.713	3.603.602.209	7.028
7.500 - 8.332,99	276.086	2.174.969.802	7.878
8.333 e oltre	717.842	8.521.497.099	11.871
Totale	39.791.033	117.308.614.214	2.948